



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179  
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

Allegato b

# ***CRITERI COMUNALI per il RILASCIO di NUOVE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI E BEVANDE e per il TRASFERIMENTO di SEDE.***

- Art. 9 legge regionale Lombardia 24-12-2003, n. 30
- Punto 11 allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17-5-2004  
**Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 – VIII/6495**



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

**INDICE**

<p><b>TITOLO I - leggi e finalità:</b></p> <p>art. 1 - leggi e norme di riferimento art. 2 - finalità del Regolamento art. 3 - durata di validità degli indirizzi art. 4 - sfera di applicazione delle presenti disposizioni</p> <p><b>TITOLO II - domande e denominazione:</b></p> <p>art. 5 - domanda di autorizzazione art. 6 - denominazione delle attività di somministrazione degli alimenti e bevande art. 7 - superficie delle attività di somministrazione art. 8 - licenze stagionali e temporanee art. 9 - variazioni art. 10 - cessazione dell'attività di somministrazione</p> <p><b>TITOLO III - criteri:</b></p> <p>art. 11 - criteri comunali e suddivisione del territorio comunale in zone art. 12 - denominazione delle attività di somministrazione e limiti delle distanze art. 13 - parcheggi</p> <p><b>TITOLO IV - impatto acustico ed ambientale:</b></p> <p>art. 14 - procedure art. 15 - ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</p>	<p><b>TITOLO V - autorizzazioni:</b></p> <p>art. 16 - rilascio dell'autorizzazione art. 17 - diniego dell'autorizzazione art. 18 - revoca dell'autorizzazione art. 19 - divieto di somministrazione superalcolici art. 20 - trasferimento di esercizi nella stessa zona art. 21 - trasferimento di esercizi in altra zona art. 22 - subingresso</p> <p><b>TITOLO VI - orari</b></p> <p>art. 23 - orari degli esercizi di somministrazione art. 24 - deroghe agli orari art. 25 - obblighi degli esercenti sugli orari art. 26 - chiusura temporanea degli esercizi art. 27 - orario degli esercizi a carattere misto art. 28 - esclusione dalla disciplina degli orari</p> <p><b>TITOLO VII - limitazioni o divieti in aree di particolare interesse:</b></p> <p>art. 29 - finalità del titolo art. 30 - definizione delle aree art. 31 - limitazioni o divieti nell'area comprendente il Centro Storico di Sirmione art. 32 - adeguamento delle attività in essere nell'area comprendente il Centro Storico di Sirmione art. 33 - produzioni artigianali di alimenti</p> <p><b>TITOLO VIII - obblighi e sanzioni:</b></p> <p>art. 34 - obbligo degli esercenti art. 35 - prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani art. 36 - sanzioni art. 37 - norme transitorie e finali art. 38 - entrata in vigore.</p>
--	---



COMUNE D'EUROPA

---

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**TITOLO I – leggi e finalità**

**Art. 1**

**Leggi e norme di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
- dalla L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004: "indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24.12.2003";
- Dalla Deliberazione della Giunta Regionale, 23 gennaio 2008, VIII/6495: "Indirizza generali per il rilascio , da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 di cui all'allegato A).

**Art. 2**

**Finalità del Regolamento**

I criteri Comunali disciplinano l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme vigenti ed al fine di garantire:

1. un corretto sviluppo della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione del territorio;
2. la trasparenza e la qualità del mercato;
3. la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
4. la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
5. la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale; Gennaio
6. la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
7. la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche del territorio comunale;
8. la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure della L.R. 13/2000.



COMUNE D'EUROPA

## COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

### Art. 3

#### Durata di validità degli indirizzi

1.1. I presenti indirizzi hanno validità quadriennale

1.2. Possono essere modificati prima della loro scadenza, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30.

### Art. 4

#### Sfera di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative sono applicabili esclusivamente per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

La programmazione comunale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi seguenti:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) in locali non aperti al pubblico;
- c) su aree pubbliche ai sensi della L.R. 21.03.2000, n. 15;
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago: sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi simili. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento;
- e) negli esercizi posti all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli alunni;
- g) nel domicilio del consumatore;
- h) nelle attività svolte in forma temporanea;
- i) nelle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

j) nelle attività da effettuarsi all'interno dei musei, teatri, sale da concerto e simili.

**TITOLO II – domande e denominazione**

**Art. 5**

**Domanda di autorizzazione**

- 1.1- La richiesta di autorizzazione all'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita, con raccomandata, allo Sportello Unico o all'ufficio competente del Comune e deve indicare i seguenti elementi:
- a. se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA (MOD. A – L.R. n. 1/2007 e n. 8/2007 – DGR n. 4502/2007 e n. 6914/2008);
  - b. certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (scheda2);
  - c. ubicazione dell'esercizio(scheda1)
  - d. superficie indicativa di somministrazione e di servizio (scheda 1).
- 1.2- Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.
- 1.3- La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate, dovrà essere effettuata, nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente. In alternativa, è ammesso allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
- 1.4- Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate, entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In tal caso, il termine di cui all'art. 9, comma 7, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, rimarrà sospeso.
- 1.5 - Per i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini dei Paesi non europei, vale il dettato dell'art. 7, commi 1 e 2, della L.R. 30/2003.



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**Allegati alla richiesta di autorizzazione - punto 3**

- 1.1 – Alla richiesta di autorizzazione, per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione, devono essere allegati:
- a. planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
  - b. la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistica edilizia e di agibilità dei locali;
  - c. il certificato di prevenzione incendi, in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tramite lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune;
  - d. la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi ,ove previsti, in relazione a quanto disposto dal successivo punta 9;
  - e. la documentazione di previsione di impatto acustico, in base al successivo art. 14;
  - f. la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2007, n. 8, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che lo Sportello Uncio o l'ufficio competente del Comune, provvederà ad inviare all'ASL competente;
  - g. la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale, nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 1.2 – La documentazione, di cui alle precedenti lettere a), b), c), e g), può essere presentata dal richiedente al Comune, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma, in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 30.



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**Comunicazione di inizio procedimento - punto 4**

- 1.1 - Il Comune, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione, rilascia al soggetto richiedente, una ricevuta, recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.
- 1.2 Il Comune, affigge copia dell'avvio del procedimento, al proprio Albo Pretorio e di quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

**Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività - punto 5**

- 1.1- Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, art.16, comma 1, lettere a), c) e d), i seguenti casi:
- a. Il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
  - b. L'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi.

**Art. 6**

**Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Se un esercizio svolge attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte, facendo riferimento all'art. 12 del presente Regolamento.

**Art. 7**

**Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi**



COMUNE D'EUROPA

## COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

- 1.1 - Non è previsto alcun limite minimo, nè massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- 1.2 - I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
- 1.3 - In relazione alle modalità di misurazione dei locali, di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, si precisa che, fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:
- a. i servizi igienici per il pubblico e il personale;
  - b. i camerini;
  - c. il guardaroba;
  - d. gli spogliatoi per il personale;
  - e. la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
  - f. il locale dispensa;
  - g. il locale preparazione alimenti;
  - h. gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
  - i. locali filtranti e separanti in genere;

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione, quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

### Art. 8

#### Licenze stagionali e temporanee

Il rilascio di nuove licenze stagionali, è subordinato alla disponibilità di contingente indicato nella presente disciplina, a meno che non si tratti di esercizi annessi a locali di trattenimento e svago, per i quali il parametro numerico è illimitato.

La licenza stagionale, può essere svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due (2) mesi e non superiori a sei (6) mesi per ciascun anno solare.

In occasione di fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse licenze per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che comunque non possono avere una durata complessivamente superiore a sette (7) giorni.

Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

Le licenze temporanee verranno rilasciate esclusivamente a persone fisiche che siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003.



COMUNE D'EUROPA

---

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**Art. 9**  
**Variazioni**

Ampliamento dell'esercizio:

1. l'ampliamento dell'esercizio è soggetto a preventiva comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato dichiara la superficie di ampliamento impegnandosi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria. Qualora necessario verrà verificata la sorvegliabilità dei locali. L'ampliamento può essere effettuato decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione in Comune.  
Una volta ultimato l'ampliamento, l'interessato dovrà consegnare al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria; il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Variazione dei dati societari: ragione sociale, residenza o sede legale:

- 1) le variazioni societarie sono soggette a comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato comunica la variazione avvenuta allegando idonea documentazione atta a comprovare quanto avvenuto (nuova visura camerale, verbale dell'assemblea, altra documentazione) o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione; dovrà inoltre essere consegnata al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.  
Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.  
Il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari.

Aggiunta di tipologia:

1. i titolari di autorizzazione ai sensi della previgente legge 287/1991, possono estendere la propria attività ad altra tipologia, previo aggiornamento autorizzazione sanitaria ed eventuale frequenza di corso professionale di aggiornamento, secondo la seguente casistica:
  - a) a chi detiene la ex A e aggiunge la tipologia ex B: nessun adempimento (è già abilitato a somministrare tutti i prodotti);
  - b) a chi detiene la ex B e aggiunge la tipologia ex A: aggiornamento autorizzazione sanitaria per nuove voci della ristorazione e frequenza corso di aggiornamento così come previsto al punto n. 19.4, allegato A alla Delibera della G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004.
2. I titolari di autorizzazione ai sensi della previgente legge 287/1991, possono estendere la propria attività ad altra tipologia, previo aggiornamento autorizzazione sanitaria ed eventuale frequenza di corso professionale di aggiornamento, secondo la seguente casistica:



COMUNE D'EUROPA

---

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

- a) l'esercente ha l'obbligo di effettuare al Comune una nuova comunicazione di cui all'art. 3, comma 3, L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 e del punto n. 6, allegato A alla Delibera della G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004.

**Art. 10**

**Cessazione dell'attività di somministrazione**

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione, deve trasmettere al Comune, entro trenta (30) giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'autorizzazione stessa.

In caso di cessazione, per rinuncia, decadenza o revoca, di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'autorizzazione sarà recuperata, come nuova unità.

L'unità recuperata va ad incrementare la disponibilità per nuovi rilasci nella zona interessata e, quindi, potrà essere riassegnata.

**TITOLO III – criteri**

**Art. 11**

**Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede e suddivisione del territorio comunale in zone**

- 1.1. i Comuni dotati di programmazione di settore vigente, effettuata in base alle indicazioni contenute nella D.G.R. 17 maggio 2004, n. VII/17516, sono tenuti ad aggiornare la stessa entro 180 giorni dalla sua scadenza, in base agli indirizzi di cui alla D.G.R. 23 gennaio 2008, n. VIII/6495. Tali programmazioni comunali mantengono i loro effetti solo se non in contrasto con le indicazioni a tutela della concorrenza contenute nelle delibere de quo.
- 1.2. i Comuni trasmettono agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno, i criteri adottati;
- 1.3. i Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono modificare i criteri, prima della scadenza del quadriennio di vigenza;



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179  
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

1.4. al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, il territorio comunale viene suddiviso in n. 3 zone, come di seguito specificato:

- ❖ **1° zona:** a nord di vicolo Olivi e piazzale Monte Baldo (compresi);
- ❖ **2° zona:** a nord della statale n. 11 (ambo i lati di via Brescia e via Verona compresi) e sino a vicolo Olivi e piazzale Monte Baldo (esclusi).

E' suddivisa in tre sottozone:

sottozona A: comprende entrambi i lati di Via Colombare,

sottozona B: via Verona e Via Brescia nonché le area contigue a tali strade ricadenti nelle fasce laterali per una larghezza di 50 metri dal margine della carreggiata;

sottozona C: la parte restante della zona 2;

- ❖ **3° zona:** tutto il restante territorio comunale.

1.5. in considerazione dell'andamento demografico della popolazione residente, del flusso turistico e in relazione al grado di copertura del servizio, in funzione dell'utenza continuativa e stagionale della zone interessate, si stabilisce che:

- a) **1° zona:** a tutela del centro storico di Sirmione, è da considerarsi satura dal punto di vista dell'offerta;
- b) **2° zona:** nella sottozona A (Via Colombare) non potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni, nella sottozona B (Via Brescia e Via Verona) potranno essere rilasciate ulteriori n. 4 autorizzazioni, nella sottozona C (parte restante della zona 2), potranno essere rilasciate ulteriori 4 autorizzazioni.
- c) **3° zona:** potranno essere rilasciate ulteriori n. 4 autorizzazioni.

Art. 12

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1.1 – Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata dall'A.S.L. competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni :



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza" ;
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, caffetteria, sala da the e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima ;
- j) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima .

1.2 – Le denominazioni di cui al punto precedente, hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art.3 della Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30;

1.3 Il titolare dell'attività, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al punto 1.1. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi, si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**Art. 13**  
**Parcheggi e soste veicolari**

- 1.1. i Comuni, nell'ambito del piano dei servizi di cui all'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggi, indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana;
- 1.2. sono fatti salvi gli esercizi esistenti;
- 1.3. al fine di evitare eccessivo addensamento di traffico, le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e gli ampliamenti degli esistenti (con esclusione delle attività di intrattenimento e svago, che dovranno fare riferimento esclusivamente a quanto previsto dal P.G.T.), dovranno prevedere l'obbligo della disponibilità di parcheggi privati esclusivi, per almeno n. 10 posti macchina;
- 1.4. l'obbligo viene meno, nel caso in cui ad una distanza inferiore a mt. 100, esiste area a parcheggio pubblico;

***Indicazioni di carattere urbanistico – punto 10***

- 1.1. al fine di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, vengono definite le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale, nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse. Tali aree sono quelle stabilite nell'art. 11 dei criteri comunali ;
- 1.2. – per quanto sopra ed al fine della programmazione, si deve tenere conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:
  - a. degli insediamenti residenziali;
  - b. degli insediamenti scolastici, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché degli uffici pubblici e privati e degli insediamenti industriali e produttivi;
  - c. delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali.



COMUNE D'EUROPA

---

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**TITOLO IV – impatto acustico ed ambientale**

**Art. 14**  
**Procedure**

La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'A.R.P.A. territorialmente competente.

L'eventuale parere negativo dell'A.R.P.A., sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico, si applicano le normative attuative della Legge n. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

L'intervento dell'A.R.P.A. per la misurazione delle emissioni sonore è richiesto, a fronte di motivate esigenze di tutela della quiete pubblica, dal funzionario competente ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, anche su segnalazione delle forze di polizia statali e locali.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della L. n. 3/2003.

**Art. 15**  
**Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

- 1.1 - Con il presente aggiornamento, vengono fissati dei limiti di distanza per esercizi di somministrazione (lettere h), i) e j) di cui al punto 6), solo a fronte di motivata esigenza, volta ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza (potrebbe essere 500 mt. dai centri abitati, luoghi di culto, scuole, ecc.);
- 1.2 - il Comune, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, è tenuto a valutarne l'idoneità dell'ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto

**TITOLO V – autorizzazioni**

---



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**Art. 16**

**Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata dal funzionario competente ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003.

L'autorizzazione viene rilasciata entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo limitatamente alla 1° zona, l'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita, quale attività accessorie, l'installazione ed uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezioni di partite mediante anche pay TV, giochi olimpici, gare sportive in generale – auto, moto, cavalli, ecc., utilizzo di karaoke), a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri una vera e propria attività di intrattenimento. Esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia.

**Art. 17**

**Diniego dell'autorizzazione**

Il diniego dell'autorizzazione è comunicato all'interessato, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda attestata dalla data di protocollo del Comune.

In caso di silenzio da parte del Comune, deve intendersi come diniego al rilascio dell'autorizzazione.

**Art. 18**

**Revoca dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003, sono revocate qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 16, lettere a), b), c), d), e) e f), della succitata L.R. 30/2003.

**Art. 19**

**Divieto di somministrazione superalcolici**



COMUNE D'EUROPA

## COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nel corso delle manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Il funzionario competente, di cui all'art. 16 del presente regolamento, con propria ordinanza, sentita la commissione competente, può, temporaneamente ed eccezionalmente, estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 % del volume.

### Art. 20

#### Trasferimento di esercizi nella stessa zona

Il trasferimento nell'ambito della stessa zona e, ove prevista, nella stessa sottozona, costituisce atto dovuto da parte del Comune. La richiesta dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente, almeno 30 giorni prima dell'effettivo trasferimento.

Per il trasferimento dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi locali non devono contrastare con prescrizioni o autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, nonché a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali;
- b) i nuovi locali devono corrispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564.

### Art. 21

#### Trasferimento di esercizi in altra zona

Il trasferimento di esercizi in altra zona, sono soggetti al parere della commissione. La richiesta dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente almeno 30 giorni prima dell'effettivo trasferimento.

Per i trasferimenti dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi locali non devono contrastare con prescrizioni o autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, nonché a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) i nuovi locali devono corrispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564;

**Non è consentito comunque il trasferimento nelle zone e vie considerate sature, come descritto all'art. 11, lettere a), b) e c), del presente Regolamento.**



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**Art. 22**  
**Subingresso**

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003.

L'attività potrà iniziare solo dopo avere presentato la comunicazione di subingresso.

**TITOLO VI – orari**

**Art. 23**  
**Orari degli esercizi di somministrazione**

- 1.1. il Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 1.2. l'orario di apertura potrà essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio;
- 1.3. la fascia massima di apertura è compresa:
  - a) tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo negli esercizi dove l'attività di somministrazione è prevalente;
  - b) tra le ore 22,00 e le ore 4,00 del giorno successivo, quando congiuntamente alla somministrazione, viene svolta come prevalente, l'attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.
- 1.4. nelle discoteche, sale da ballo, locali notturni, dove l'attività di trattenimento è prevalente rispetto all'attività di somministrazione, il Comune può prevedere una chiusura posticipata rispetto alle fasce sopra indicate;
- 1.5. l'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagna;
- 1.6. possono essere autorizzate particolari deroghe agli orari durante le ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e speciali manifestazioni locali;



COMUNE D'EUROPA

## COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

1.7. gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla somministrazione svolgono attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

### **Art. 24** **Deroghe agli orari**

In deroga a quanto stabilito al precedente articolo, l'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, può essere protratto dall'esercente fino alle ore 4,00 di ciascun giorno, nei seguenti periodi:

- dal 26 dicembre al successivo 6 gennaio compresi (periodo natalizio);
- in occasione della festa patronale, dell'ultimo giorno di carnevale, festa della donna e del 15 di agosto;
- su motivata istanza dell'esercente interessato, per rispondere a particolari esigenze degli utenti e consumatori in determinati periodi dell'anno;
- L'autorizzazione verrà rilasciata fatte salve le esigenze di ordine pubblico.

In ogni caso l'attività di intrattenimento eventualmente svolta congiuntamente alla somministrazione in forma complementare, dovrà cessare alle ore 04,00.

Relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno del pubblico esercizio, potrà avvenire fino alle ore 05,00 e l'eventuale attività di trattenimento complementare potrà protrarsi fino alle ore 05,00.

### **Art. 25** **Obblighi degli esercenti sugli orari**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno l'obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti fissati da apposita ordinanza sindacale. La comunicazione relativa, va presentata sia nel caso di nuova apertura che di subingresso o trasferimento in altra sede del pubblico esercizio.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo, l'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.



COMUNE D'EUROPA

## COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

E' obbligatorio comunicare al Comune con almeno due (2) giorni di anticipo l'eventuale modifica, non occasionale, dell'orario di apertura e chiusura, fermo restando che la fattispecie di occasionalità sono considerate esclusivamente le seguenti:

- ❑ lutto, malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare;
- ❑ eventi calamitosi atmosferici o socio politici, dai quali possa derivare pregiudizio alle strutture o al regolare svolgimento dell'attività;
- ❑ improvvise necessità socio sanitarie, non programmabili e/o previste, del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare;
- ❑ lutti nazionali ufficialmente decretati;
- ❑ e' consentito all'esercente di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora (1,00), rispetto all'orario stabilito e comunicato al Comune e comunque nella fascia oraria massima stabilita da apposita ordinanza sindacale.

### Art. 26

#### Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è tenuto a comunicare al Sindaco, la chiusura temporanea dell'esercizio, solo se superiore a trenta (30) giorni consecutivi.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio è predisposto un programma di apertura per turno dei pubblici esercizi.

Durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio dovrà comunque essere assicurata, sull'intero territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La determinazione del riposo settimanale, del periodo di chiusura per ferie e l'obbligo di turnazione sono rimessi ad un accordo tra tutti gli esercenti e dovrà tendere a garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio comunale.

Tale accordo dovrà essere comunicato al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire liberamente ad un accordo tra gli esercenti, il Sindaco provvederà, sentita la Commissione consultiva, ad individuare l'esercizio o gli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al Comune, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. E' data facoltà, nel periodo anzidetto, di scegliere un orario di apertura al pubblico, pomeridiano e/o serale.

### Art. 27

#### Orario degli esercizi a carattere misto

---

P.zza Virgilio n°52 – 25010 Sirmione  
tel.0309909113 fax.0309909101  
[http:// www.comune.sirmione.bs.it](http://www.comune.sirmione.bs.it)  
e -mail: sirmione@sirmionebs.it

PREMIO  
**SIRMIONE**  
**CATULLO**



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e chiusura previsto per l'attività prevalente all'origine dell'autorizzazione.

Il carattere di prevalenza è determinata dalla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività, che deve essere pari almeno ai tre quarti (3/4) della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

Gli esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti di distribuzione carburanti situati su strada comunale, osservano i seguenti orari:

distributori di carburanti con unica autorizzazione (compresa quella per la somministrazione)	Osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto di distribuzione carburanti
Distributori di carburanti con autorizzazioni multiple	Osservano gli orari di apertura e chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

**Art. 28**

**Esclusione dalla disciplina degli orari**

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari le attività di somministrazione elencate dall'art. 21 della legge regionale n. 30/2003, ed inoltre le attività esercitate:

- all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- nelle attività ricettive (alberghi, pensioni, agriturismo, campeggi, villaggi turistici, ecc.), che somministrano alimenti e bevande ai soli ospiti alloggiati;
- al domicilio del consumatore;
- in forma temporanea, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 30/2003;
- direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, centri termali;
- all'interno di musei e/o sala mostre (palazzo Callas), teatri e sale cinematografiche (palazzo dei Congressi), all'interno delle Grotte di Catullo ed all'interno del Castello Scaligero (purchè gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti, siano al servizio dei soli spettatori e non ci sia la possibilità di accesso indiscriminato dall'esterno per qualunque soggetto anche non spettatore);
- nelle sale giochi;
- nei circoli privati, autorizzati ai sensi del D.P.R. 04.04.2001, n. 235.



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**TITOLO VII – limitazioni o divieti in aree di particolare interesse**

**Art. 29**  
**Finalità del titolo**

Il Comune, nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 della L.R. n. 30/2003, in particolare del perseguimento della finalità dello sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio, nonché in attuazione del paragrafo 11.4 della d.G.R. n. VII/17516/2004, intende definire le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico culturale, nelle quali si rende necessario sottoporre le attività di somministrazione di alimenti e bevande a limitazioni o divieti per garantirne il concreto inserimento nell'assetto urbanistico, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree medesime.

**Art. 30**  
**Definizione delle aree**

La definizione delle aree corrisponde a quella stabilita nell'art. 11 del presente Regolamento.

**Art. 31**  
**Limitazioni o divieti nell'area comprendente il Centro Storico di Sirmione**

Nell'area definita 1° zona, le nuove autorizzazioni e quelle relative al trasferimento di sede, non consentono la vendita per asporto di alimenti, eccetto gelati, e di sostanza alcoliche di qualsiasi natura e confezione.

Nella stessa area è vietata l'attività di tavola calda, self service, fast food e simili, cioè di esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizi al tavolo, di cui al punto 6.1, lettera c) della d.G.R. n. VII/17516/2004.

Per gli alimenti acquistati vi è l'obbligo di consumo immediato nei locali e negli spazi all'aperto di pertinenza degli esercizi, previa predisposizione delle attrezzature di somministrazione, cioè di tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo degli alimenti, ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale.

**Art. 32**  
**Adeguamento delle attività in essere nell'area comprendente il Centro Storico**

In osservanza dei richiamati principi contenuti nella L.R. n. 30/2003 ed in virtù della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'area definita 1° zona, le attività in essere dovranno adeguarsi alle limitazioni e divieti contenuti nel precedente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



COMUNE D'EUROPA

---

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**Art. 33**  
**Produzione artigianali di alimenti**

Le prescrizioni contenute negli artt. 31 e 32, del presente regolamento, si estendono anche alle attività di produzione artigianale e vendita sul posto di alimenti, quali ad esempio: pizze al taglio, forneria, biscotteria, ecc..

**TITOLO VIII – obblighi e sanzioni**

**Art. 34**  
**Obbligo degli esercenti**

I titolari degli esercizi di somministrazione, hanno l'obbligo di comunicare al Comune, contestualmente alla comunicazione di apertura, subingresso e trasferimento, l'orario che intendono adottare nell'esercizio pubblico, che può essere differenziato per giorni della settimana e periodi dell'anno.

L'orario può essere continuativo, oppure può essere effettuato un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario prescelto deve essere osservato. Ogni variazione deve essere comunicata al Comune, almeno due (2) giorni prima della variazione.

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a trenta (30) giorni, deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura. Tale comunicazione deve pervenire al Comune almeno cinque (5) giorni prima dell'inizio della chiusura.

Qualora la sospensione dell'attività superi i sessanta (60) giorni, il titolare deve darne comunicazione al Comune, indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione stessa.

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività, il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

L'art. 19 della L.R. 30/2003, stabilisce gli obblighi di esposizione a cui è soggetto l'esercente:



COMUNE D'EUROPA

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179  
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

---

P.zza Virgilio n°52 – 25010 Sirmione  
tel.0309909113 fax.0309909101  
[http:// www.comune.sirmione.bs.it](http://www.comune.sirmione.bs.it)  
e -mail: sirmione@sirmionebs.it

PREMIO  
**SIRMIONE**  
**CATULLO**



COMUNE D'EUROPA

**COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179**  
**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

---

**ESPOSIZIONE INTERNA E/O ESTERNA AL LOCALE**

- Le tariffe dei prezzi delle consumazioni (art. 19, L.R. 30/03);
- I ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le tavole calde, le pizzerie e i locali autorizzati a somministrare pasti, devono esporre ANCHE ALL'ESTERNO del locale il menù completo e il listino dei prezzi (art. 19, L.R. 30/03);
- Nel caso di servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e indicare l'eventuale componente del servizio anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio (art. 19, L.R. 30/03);
- La riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176, 181 e 186 del Reg. al T.U.L.P.S.;
- Cartello degli ingredienti che compongono gli alimenti che si consumano nel Pubblico Esercizio;
- Elenco delle bevande alcoliche;
- Cartello orario ben visibile sia all'interno che all'esterno;
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione (art. 180 T.U.L.P.S. e circ. Regionale 30 luglio 2004, n. 31);
- La tabella dei giochi proibiti se sono installati o si consente nel locale lo svolgimento di giochi leciti (carte, biliardo, calcio balilla, ecc.);
- Nella sala da biliardo: la tariffa dei prezzi;
- In tutti gli Esercizi Pubblici, obbligo di esporre il cartello di divieto di fumo così come previsto dall'art. 51 della Legge 3/2003.

Altri obblighi:

- o tenere una luce accesa sull'entrata principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura del Pubblico Esercizio;
- o sulle bottiglie di superalcolici, v'è riportata la dicitura "contiene alcol in quantità superiore al 21% del volume";
- o non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il prezzo;
- o non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente e in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 C.P.).

Oltre a questi obblighi:

- licenza/denuncia, timbrata e firmata dal Comune, relativa all'installazione di videogiochi. Ogni videogioco deve essere accompagnato da nullaosta rilasciato dall'A.A.M.S. (Agenzia Autonoma Monopoli di Stato);
- è facoltativa la giornata di chiusura per i Pubblici Esercizi;

---

P.zza Virgilio n°52 – 25010 Sirmione  
tel.0309909113 fax.0309909101  
http:// [www.comune.sirmione.bs.it](http://www.comune.sirmione.bs.it)  
e -mail: [sirmione@sirmionebs.it](mailto:sirmione@sirmionebs.it)

PREMIO  
**SIRMIONE**  
**CATULLO**



COMUNE D'EUROPA

---

COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179  
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

**Art. 35**

**Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani**

- 1.1. Il Comune, al fine di evitare l'uso di bevande alcoliche da parte dei giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, anche in raccordo con le relative iniziative regionali, e ricercando la collaborazione delle altre istituzioni e delle associazioni imprenditoriali, promuovono:
- a) iniziative di formazione e di educazione al consumo presso il personale degli esercizi di somministrazione, i giovani e le famiglie;
  - b) l'adozione di misure di prevenzione, rivolte ai frequentatori degli esercizi aperti nelle fasce orarie notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
  - c) forme di premialità per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

***Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della legge regionale  
n. 30 del 24 dicembre 2003 e legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007***

- 1.1. a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007, i richiami contenuti nella legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003 alle autorizzazioni sanitarie, devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione A.S.L. competente, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007;
- 1.2. la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) e la notifica ai fini della registrazione alla A.S.L. competente, di cui agli artt. 3 e 5, della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007, non sono mai sostitutive dell'autorizzazione di pubblico esercizio, prevista dall'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**Art. 36**  
**Sanzioni**

Per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, anche qualora sia stata revocata, sospesa o decaduta, o senza possesso dei requisiti morali e professionali: si applica la sanzione prevista dagli artt. 17-bis, comma 1, 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S. (sanzione da € 516,46 a € 3.098,74 e cessazione immediata dell'attività).



COMUNE D'EUROPA

## COMUNE DI SIRMIONE cod. ISTAT 017179 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

---

Per ogni altra violazione alla legge: si applica la sanzione prevista dagli artt. 17-bis, comma 3, 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S. (sanzione da € 154,94 a € 1.032,91 e sospensione dell'attività per il periodo necessario a uniformarsi ai requisiti mancanti comunque non superiore a mesi 3).

L'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 Codice Penale).

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge Regionale 05.12.1983, n. 90 (norme di attuazione della Legge 24.11.1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento non contemplate da norme di legge più generali, è punibile con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

L'Amministrazione Comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 3 della Legge 24.11.1981, n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

### Art. 37

#### Norme transitorie e finali

Il titolare di più autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della Legge 287/1991, per uno stesso esercizio, doveva presentare al Comune entro il 31.07.2004 la comunicazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 30/2003, indicando l'attività svolta.

Qualora tale comunicazione non sia ancora stata presentata, si procederà d'ufficio in sede di rilascio di intervenute modifiche nel titolo autorizzatorio.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.

### Art. 38

#### Entrata in vigore

I presenti criteri comunali per il rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per il trasferimento di sede, è parte integrante dell'allegato a - "Adeguamento del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione degli alimenti e bevande - studio di base", ed entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

CRITERI.Comunali.OK.doc.

---

P.zza Virgilio n°52 – 25010 Sirmione  
tel.0309909113 fax.0309909101  
[http:// www.comune.sirmione.bs.it](http://www.comune.sirmione.bs.it)  
e -mail: [sirmione@sirmionebs.it](mailto:sirmione@sirmionebs.it)

PREMIO  
**SIRMIONE**  
**CATULLO**